



COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33010 – Sede Uffici Municipali in Feletto Umberto – Piazza Indipendenza
Cod. Fisc. 00461990301 – Tel. 0432 577311 – Fax 0432 570196
info@comune.tavagnacco.ud.it
tavagnacco@postemailcertificata.it

Regolamento inerente la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50 del 2016 e dell'art. 11 della L.R. 14 del 2002

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____

INDICE:

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Costituzione e parametrizzazione del Fondo (F)

Articolo 4 - Soggetti destinatari del Fondo e Gruppo di Lavoro

Articolo 5 - Nomina dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche

Articolo 6 - Valore dell'appalto per la determinazione del Fondo (F)

Articolo 7 - Calcolo del Fondo per l'innovazione

Articolo 8 - Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF)

Articolo 9 - Ripartizione del Fondo FF tra le varie attività

Articolo 10 - Liquidazione

Articolo 11 - Riduzione dell'incentivo connessa alla singola opera, lavoro, fornitura o servizio a fronte dello slittamento dei tempi previsti nel progetto esecutivo o nel cronoprogramma

Articolo 12 - Verifica del raggiungimento degli obiettivi

Articolo 13 - Efficacia, Disposizioni transitorie e finanziarie

Articolo 14 - Disposizioni finali, Entrata in vigore e forme di pubblicità

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la costituzione del Fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dell'art. 11 della L.R. 14 del 2002, e regola le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli "incentivi per le funzioni tecniche" ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per appalti di lavori, nonché per appalti di servizi e forniture

1. Per "incentivi per le funzioni tecniche" si intendono le prestazioni specificate nell'ambito dell'articolo 8 del presente Regolamento inerenti le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente nell'ambito delle procedure connesse a lavori (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e art. 11 della L.R. 14 del 2002), servizi e forniture (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016 come richiamato dall'art. 10, comma 7, della L.R. 44 del 2017).
2. Gli incentivi per funzioni tecniche per tutte le attività di cui all'articolo 9 del presente regolamento, possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori che secondo la legge (comprese le direttive ANAC dalla stessa richiamate) o il Regolamento dell'Ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa ed evidenza pubblica, o quanto meno da una procedura di consultazione di due o più operatori economici.
3. Gli incentivi per funzioni tecniche per tutte le attività di cui all'articolo 9 del presente regolamento, possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di servizi e forniture quando è nominato il direttore dell'esecuzione. Su proposta del TPO responsabile del procedimento di spesa, la Giunta Comunale si esprime sulla nomina del direttore dell'esecuzione nei casi non obbligatori, quando l'affidamento del servizio o della fornitura presenta caratteristiche di innovazione, di sperimentazione o di particolare complessità tali da rendere opportuna la presenza di tale figura professionale.
4. Sono inclusi negli incentivi tecnici anche le operazioni di partenariato pubblico-privato.
5. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività individuale e di gruppo ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
6. In presenza di contratti misti, le risorse da destinare al fondo sono quantificate facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del codice dei contratti pubblici. Inoltre, le somme da destinare agli incentivi sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "PROGETTO": il progetto preliminare/studio fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione dell'opera o lavoro pubblico, servizio o fornitura.
- b) "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui all'art.31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge.
- c) "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- d) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 8, formalmente individuato e pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- e) "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
- f) "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4.
- g) "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, leasing, contratto di disponibilità, ecc.).
- h) "APPALTI PUBBLICI": i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.

- i) "CONTRATTI o CONTRATTI PUBBLICI": i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti.
- j) "FONDO" (F): Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.11 della Legge Regionale 14/2002 e ss.mm.ii..
- k) "FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FF): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti.

Articolo 3 - Costituzione e Parametrizzazione del Fondo (F)

1. Il "Fondo" (F) di cui al presente Regolamento è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza) rispettivamente di un Appalto, Concessione, Partenariato Pubblico Privato, Project Financing e dei relativi servizi di architettura e ingegneria per la realizzazione di opere pubbliche e lavori pubblici, e da una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza) per forniture e servizi, in tutti i casi in cui l'affidamento avvenga sulla base di una procedura concorrenziale anche negoziata e/o comparativa e/o di consultazione degli operatori per mera indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di forniture/servizi in cui è nominato il direttore dell'esecuzione qualora non coincida con il R.U.P., come previsto dall'art.111 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, e di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000,00 mila euro.
3. La somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente.
4. Nel caso di appalti per "lavori", come definiti dall' art. 3, comma 1, lettera nn) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo (F) sono determinate in percentuale sull'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza ed al netto dell'IVA;
5. Nel caso di appalti per "Servizi e forniture", come definiti, rispettivamente, dal comma 1, lettera ss) e lettera tt), dell'art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo (F) sono determinate in percentuale sull'importo dei servizi e forniture a base di gara comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza ed al netto dell'IVA;
6. Nell'ambito di un'opera pubblica, i servizi di ingegneria e architettura ed eventuali forniture presenti nel quadro economico affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e seguenti e per cui viene svolta una procedura comparativa tra operatori economici e una (o più) delle attività contemplate dall'art. 113, rientrano nelle attività incentivabili e sul relativo importo (IVA esclusa) viene separatamente calcolato il 2% ai fini del calcolo del Fondo (F) e ai fini del calcolo degli incentivi di cui al presente Regolamento. Nel caso in cui siano previsti dei lavori/forniture su fattura nel quadro economico questi vengono sommati, Iva esclusa, all'importo a base d'asta;
7. Per quanto previsto dall'art. 164 comma 2 del D.lgs. 50/2016, alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e ai progetti di finanza si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del Codice, ivi compresa l'incentivazione delle funzioni tecniche ricomprese nell'art. 113 del Codice.
8. Per quanto previsto dall'art. 179 comma 1 del D.lgs. 50/2016, alle procedure di aggiudicazione di contratti di partenariato pubblico privato e contraente generale ed ai progetti di finanza si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I, III e V del Codice, ivi compresa l'incentivazione delle funzioni tecniche ricomprese nell'art. 113 del Codice.
9. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, è parametrata, in rapporto all'entità e complessità dell'intervento da realizzare, moltiplicando l'importo dell'appalto di cui all'art.7 del presente Regolamento per due fattori:
 - a) Entità;
 - b) Complessità;

secondo la seguente graduazione:

a) Con riferimento all'entità:	
LAVORI / OPERE PUBBLICHE (inclusi servizi architettura, ingegneria e correlati)	
• Interventi da 40.000 Euro e fino a 1.500.000 Euro:	1,00
• Interventi oltre 1.500.000 Euro e fino alla soglia comunitaria:	0,95
• Interventi oltre la soglia comunitaria:	0,90
APPALTI SERVIZI e FORNITURE	
• Interventi da 40.000 Euro e fino alla soglia comunitaria:	1,00
• Interventi oltre la soglia comunitaria:	0,90
b) Con riferimento alla complessità:	

LAVORI / OPERE PUBBLICHE	
• Nuove opere; risanamento conservativo, restauri e ristrutturazioni:	1,00
• Manutenzioni straordinarie di particolare complessità:	0,95
• Manutenzioni ordinarie di particolare complessità:	0,90
APPALTI SERVIZI	
• Servizi di rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educative e dei beni culturali, servizi di ingegneria, architettura e correlati:	1,00
• Servizi nei settori ordinari:	0,95
• Servizi ripetitivi o di bassa complessità:	0,90
APPALTI FORNITURE	
• Forniture innovative nei settori speciali, di particolare rilevanza sociale, forniture strutturali e scolastiche:	1,00
• Forniture nei settori della ristorazione e dei beni culturali:	0,95
• Forniture nei settori ordinari e/o di bassa complessità:	0,90

L'aliquota del fondo (F) è stabilita nella misura del 2% del seguente prodotto

Appalto (di cui ad art. 6) per **fattore Entità a**) per **fattore Complessità b**)

10. Nel caso di opera o lavoro pubblico sono ammesse all'incentivazione tutte le attività connesse alla realizzazione dell'opera e oggetto di subprocedimenti di affidamento (ad esempio servizi tecnici, lavori esclusi dall'appalto, forniture purché soddisfino i requisiti di cui ai commi 1 e 2) e il "Fondo" (F) troverà copertura tra le somme a disposizione nel quadro economico dell'opera stessa, al medesimo capitolo di spesa previsto per i lavori principali;
11. Nel caso di servizi e forniture il "Fondo" (F) troverà copertura sul medesimo capitolo di spesa previsto per i servizi e forniture.
12. Il Fondo (F) è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico e/o preventivo di spesa della singola opera o lavoro, servizio, fornitura.

Articolo 4 – Soggetti destinatari del fondo e Gruppo di Lavoro

1. Sono destinatari del Fondo i soggetti che saranno espressamente incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche descritte all'articolo 8.
2. E' escluso dall'erogazione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Non sono da considerarsi con qualifica dirigenziale i Titolari di Posizione Organizzativa nominati ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 267/2000.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione viene individuato di norma all'atto della programmazione degli interventi. Se non specificatamente individuato con atto della Giunta o del T.P.O. dell'Area competente, resta inteso che la figura del Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione coincide con quella del T.P.O. dell'Area. (art.36 Regolamento ordinamento Uffici e Servizi e art.107 D.Lgs n.267/2000).
4. Il T.P.O. dell'Area competente può delegare tale figura ai soggetti della propria area che abbiano i requisiti e le competenze per poter svolgere il compito.
5. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è individuato un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno, secondo i seguenti criteri:
 - limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
 - specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.
6. La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata con proprio atto formale dal T.P.O. dell'Area, sentito il Responsabile del procedimento.
7. Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, di ufficio direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici - di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità nel caso di servizi/forniture ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione.
8. Con provvedimento motivato, il Responsabile del Servizio competente può modificare o revocare in ogni momento la funzione tecnica assegnata, sentito il Responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento, viene accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato

e determinata la quota di incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.

9. In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile del procedimento, o dal responsabile del procedimento negli altri casi.

Articolo 5 – Nomina dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche

1. Il T.P.O. nomina, per ciascun intervento da realizzare o per categorie riferite al servizio di appartenenza, tutte le figure che intervengono nelle varie fasi di realizzazione con la precisa attribuzione di compiti e responsabilità a ciascun componente e:
 - a. individua l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
 - b. prevede l'aliquota percentuale complessiva del Fondo per funzioni tecniche e individuerà i compensi incentivanti spettanti per ogni componente del Gruppo di lavoro.
2. Ferma la competenza assegnata dal vigente ordinamento in materia di nomina del Responsabile del procedimento, i componenti del "Gruppo" saranno individuati tenendo conto anche del criterio della rotazione e delle precise competenze dei soggetti coinvolti.
3. E' compito del T.P.O. dell'Area verificare, su proposta del Responsabile del Procedimento, l'effettivo compimento, da parte di tutti i partecipanti al Gruppo, delle attività assegnate.
4. In sede di liquidazione il T.P.O. dell'Area competente, su proposta del RUP e previa verifica del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, determinerà l'effettiva entità dei compensi incentivanti spettanti per ogni componente del Gruppo di lavoro. Tutte le determinazioni di liquidazione degli incentivi devono essere trasmesse al Segretario comunale;
5. All'atto del pagamento delle competenze il RUP dovrà comunicare eventuali variazioni dei componenti del gruppo e le funzioni a loro assegnate. La figura apicale ne prenderà atto.

Articolo 6 – Valore dell'appalto per la determinazione del Fondo (F)

1. L'importo a base di gara per il calcolo del Fondo (F), al lordo del ribasso d'asta e degli oneri per la sicurezza, comprende le seguenti voci
 - a) stima del valore ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii dei lavori/servizi/forniture di un appalto, concessione, Partenariato Pubblico Privato o Project Financing, poste a base di gara;
 - b) stima del valore ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii dei servizi relativi all'architettura e ingegneria di un appalto, poste a base di gara;
 - c) stima del valore ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii dei servizi e forniture di un appalto, poste a base di gara;
 - d) importo di modifiche contrattuali e/o varianti di cui all'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e/o interventi complementari e/o lavori/forniture su fattura integrati nel quadro economico dell'opera qualora ricorrano le condizioni;

Articolo 7 - Calcolo del Fondo per l'innovazione

1. Il 20% del Fondo (F), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di:
 - beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 Legge 196/1997;
 - svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Al termine di ciascun esercizio finanziario, i Titolari della Posizione Organizzativa dell'Ente interessati alla ripartizione dell'incentivo propongono al Segretario Generale le iniziative per l'impiego delle risorse di cui al presente articolo. In alternativa, il T.P.O. potrà procedere a conclusione di ciascun contratto sentito il Segretario Generale.

Articolo 8 - Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF)

1. L'80% del Fondo (F) costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche (FF). Tale importo è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione,
2. Funzioni tecniche incentivabili:

Nel caso di lavori o opere pubbliche:

- a) Attività di programmazione della spesa e gestione (finanziaria) dell'opera durante la realizzazione.
- b) Validazione e Verifica preventiva dei progetti
- c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara
- d) Esecuzione del contratto
- e) Responsabile unico del procedimento
- f) Direzione dei lavori
- g) Collaudo o Certificato di regolare esecuzione

Nel caso di forniture o servizi:

- a) Attività di programmazione della spesa e gestione (finanziaria) durante la realizzazione.
- b) Predisposizione e controllo delle procedure di gara
- c) Esecuzione del contratto
- d) Direzione dell'esecuzione o controllo dell'esecuzione
- e) Verifica della conformità finale e/o Certificato di regolare esecuzione

Articolo 9 - Ripartizione del Fondo FF tra le varie attività

1. La ripartizione del FF, relativo ad ogni intervento, avviene tra i vari dipendenti, facenti parte del personale interno, in base alle attività svolte e con le corrispondenti misure come di seguito indicato nelle casistiche previste:

LAVORI/OPERE PUBBLICHE

		Tutte le attività	Senza gara d'appalto	Direzione lavori esterna	Senza gara d'appalto e direzione lavori esterna
A	Attività di programmazione della spesa	5%	5%	5%	5%
B	Valutazione preventiva dei progetti	5%	5%	10%	10%
C	Predisposizione e Controllo delle procedure di gara	5%		5%	
D	Controllo esecuzione del Contratto - Funzione RUP	25%	25%	35%	35%
E	Direzione lavori	18%	18%		
F	Collaudo o Certificato di regolare esecuzione	2%	2%		
G	Collaboratori tecnici/amministrativi che, pur non firmando, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti, predisposizione atti di gara, attività di verifica dei dati economici, contenuti tecnici e contenuti giuridici dei progetti ed i contratti, e controllo delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. In assenza di collaboratori formalmente nominati la quota viene attribuita al RUP.	40%	37%	37%	33%
TOTALE PRESTAZIONI INCENTIVATE		100%	92%	92%	83%

FORNITURE E SERVIZI

		Tutte le attività	Senza gara d'appalto
--	--	-------------------	----------------------

A	Attività di programmazione della spesa	10%	10%
B	Predisposizione e Controllo delle procedure di gara	5%	
C	Controllo esecuzione del Contratto - Funzione RUP	25%	25%
D	Direzione dell'esecuzione	18%	18%
E	Verifica della conformità finale e/o Certificato di regolare esecuzione	2%	2%
F	Collaboratori tecnici/amministrativi che, pur non firmando, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, predisposizione atti di gara, attività di verifica dei dati economici, contenuti tecnici e contenuti giuridici dei contratti, e controllo delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. In assenza di collaboratori formalmente nominati la quota viene attribuita al RUP.	40%	37%
TOTALE PRESTAZIONI INCENTIVATE		100%	92%

- Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni e specifiche attività non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a professionisti o personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento che la specifica attività sia stata svolta da personale dipendente, costituiscono economie e sono reimpiegate all'interno del fondo (FF) di cui al comma 3 dell'art. 113 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. determinato ai sensi dell'art. 9 comma 1 del presente Regolamento e successivamente ripartite ai sensi del precedente comma 1;
- Nei contratti misti si applicano le tabelle sopraindicate singolarmente in relazione alle quote economiche rispettivamente di lavori/opere, forniture e servizi.
- La ripartizione del FF per ogni intervento è operata dal T.P.O dell'Area competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.
- Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.
- I compensi attinenti ai singoli incarichi sono cumulabili qualora svolti dal medesimo soggetto nell'ambito di uno o più interventi.

Articolo 10 – Liquidazione

- La liquidazione del FF dell'articolo 9 potrà essere operata come segue:
 - 50%** ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo dei lavori o ad avvenuta stipula del contratto per servizi/forniture;
 - 50%** ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ovvero ad avvenuta liquidazione finale;
- Ove i lavori, i servizi o le forniture abbiano durata contrattuale prevista pari o superiore ai dodici mesi, potrà essere operata la liquidazione di una quota annuale di cui al precedente punto b) in proporzione agli stati di avanzamento del contratto.
- Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. La parte di incentivi eccedente il predetto 50 per cento verrà corrisposta nell'annualità immediatamente successiva;
- Gli oneri previdenziali ed assistenziali di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente regolamento, a carico dell'Amministrazione, sono compresi nelle somme accantonate sul Fondo di cui al medesimo articolo 1.
- I predetti emolumenti sono assoggettati alle ritenute di legge.

Articolo 11 - Riduzione dell'incentivo connessa alla singola opera, lavoro, fornitura o servizio a fronte dello slittamento dei tempi previsti nel progetto esecutivo o nel cronoprogramma

- A fronte di incrementi dei tempi, non conformi alle norme, l'incentivo sarà ridotto come indicato ai successivi commi.
- Qualora in fase di realizzazione dell'opera si verifichi il mancato rispetto dei tempi stabiliti nel progetto esecutivo o nel cronoprogramma dell'affidamento, le somme dell'incentivo spettanti alle figure individuate come responsabili dei ritardi o degli incrementi da parte del Segretario Comunale/Dirigente/TPO, saranno proporzionalmente ridotte in percentuale a quella degli incrementi secondo il seguente schema:
 - Incremento dei tempi sino al 25% di quelli programmati: riduzione 5%

- b) Incremento dei tempi sino al 50% di quelli programmati: riduzione 10%
 - c) Incremento dei tempi oltre al 50% di quelli programmati: riduzione 15%
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni, proroghe, revoche, risoluzioni contrattuali per accadimenti che non implicano responsabilità dirette dei soggetti coinvolti, a cause di forze maggiore, avverse condizioni climatiche e altre circostanze speciali non prevedibili e non imputabili al personale incaricato, a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 107 del codice, per le varianti di cui all'art. 106 del codice, per cause non imputabili al gruppo di lavoro o a cause imputabili all'Amministrazione.
 4. Qualora la realizzazione dei lavori, servizio e/o forniture, successivamente alla fase di scelta del contraente si arresti per cause non imputabili al personale incaricato, il compenso incentivante verrà corrisposto proporzionalmente alle attività effettivamente espletate ed attestate dal responsabile del procedimento.

Articolo 12 - Verifica del raggiungimento degli obiettivi

1. La verifica sul raggiungimento degli obiettivi e dell'apporto individuale dei singoli componenti del gruppo viene effettuata per il saldo finale della quota incentivante, di norma, entro i 30 giorni dall'approvazione del collaudo amministrativo/C.R.E. e verifica della conformità finale dal TPO dell'Area.

Articolo 13 – Efficacia, Disposizioni transitorie e finanziarie

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. n.50 del 2016 con riferimento ai servizi e forniture e della L.R. n. 29 del 2017 con riferimento ai lavori, previo accantonamento delle relative risorse nel quadro economico riguardante il singolo appalto.
2. Tutte le attività svolte fino all'entrata in vigore di una nuova normativa debbono essere remunerate con il sistema preesistente.
3. Il presente regolamento produce i suoi effetti dal 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016) per quanto attiene ai servizi e forniture affidati a decorrere da tale data. Per quanto attiene ai lavori pubblici, il presente regolamento produce effetti dal 27 luglio 2017 (data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29) e fino a tale data restano in vigore i regolamenti precedenti. Per le attività svolte a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni. Negli altri casi si procederà all'individuazione sia del gruppo di lavoro sia della parte economica spettante, tale spesa sarà finanziata dall'Amministrazione alla prima variazione di Bilancio utile. Sarà cura del TPO presentare un prospetto per ogni opera, per fornitura e servizio individuando il gruppo di lavoro, l'entità dell'incentivo e la proposta di liquidazione.
4. Per gli incarichi attribuiti anteriormente a tale data continua ad applicarsi la disciplina regolamentare previgente. Al fine dell'individuazione temporale della norma si fa riferimento per le opere pubbliche all'atto di inserimento nel piano annuale opere pubbliche o alla data della determina a contrarre o alla determina di aggiudicazione. Per le forniture ed i servizi si fa riferimento alla data della determina a contrarre o alla data della determina di aggiudicazione.
5. Per i contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli incentivi per le funzioni tecniche possono essere riconosciuti a condizione che le somme a tal fine necessarie risultino già accantonate nel preesistente quadro economico riguardante la singola opera, ferma restando la imprescindibilità del regolamento ai fini della concreta ripartizione del fondo tra gli aventi diritto.
6. Gli oneri derivanti dal presente regolamento faranno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e/o forniture finanziati con le risorse del Fondo di cui all'art.1 del presente regolamento o diversamente con le modalità previste dal suindicato comma 3.

Articolo 14 – Disposizioni finali, Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., alla Legge Regionale 14/2002 e ss.mm.ii. e alle disposizioni vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento che risultino incompatibili con le norme di cui al comma precedente (e alle successive modifiche e integrazioni) vanno disapplicate. Vanno altresì automaticamente applicate tutte le modifiche normative che non richiedano scelte discrezionali da parte dell'ente;

3. Il presente regolamento, dopo essere sottoposto alla contrattazione decentrata integrativa del personale, entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente unitamente al provvedimento che lo approva.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO SORAMEL

CODICE FISCALE: SRMSFN68E08L483V

DATA FIRMA: 15/12/2021 18:19:58

IMPRONTA: 1C86E0FD1D629EA8B301951B0A0C9ED30479FF47083C8C92D4876DE5164237ED
0479FF47083C8C92D4876DE5164237EDC2CFD20A93FFB4A162782E1C9ED057BA
C2CFD20A93FFB4A162782E1C9ED057BA4A9B3826392887B50D20A03904DF58F5
4A9B3826392887B50D20A03904DF58F5AD441FBEEA4F3DF9AE6432AC113823CA